

Cantieri temporanei o mobili

Tit. IV capo I D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.

ing. Giuseppe SEMERARO

1

Il punto

- Il DLgs. 81/2008 (G.U. 30 aprile 2008, n. 101) è costituito da:
 - 306 articoli
 - 51 allegatidi riguardano i **cantieri temporanei o mobili**:
 - 73 articoli (23%)
 - 14 allegati (27%)

1/4

ing. Giuseppe SEMERARO

2

Il punto

Il DLgs. 106/2009 (G.U. 5 agosto 2009 n. 180), di modifica ed integrazione del DLgs. 81/2008, è costituito da:

- 118 articoli
- 38 allegati

di questi riguardano i **cantieri temporanei o mobili** ben:

- 37 articoli (30%)
- 11 allegati (c.ca 30%)

$\approx 1/3$

ing. Giuseppe SEMERARO

3

Il punto

Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) (G-U- 14/07/2009 – S.O. n. 110)

- Art. 39 – Modifiche al DLgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante ...

ing. Giuseppe SEMERARO

4

ARGOMENTI

- ✓ Ambito d'applicazione
- ✓ Definizioni
- ✓ Committente o Responsabile dei lavori
- ✓ Coordinatori per la sicurezza
- ✓ Imprese esecutrici
- ✓ Impresa affidataria
- ✓ Casi di sospensioni del titolo abilitativo
- ✓ Sanzioni

ing. Giuseppe SEMERARO

5

Nulla o quasi nulla di cambiato

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

ing. Giuseppe SEMERARO

6

Confronto

Ambito di
applicazione della
direttiva 92/57/CEE

Allegato I

Elenco **non esauriente** dei lavori edili o di genio civile di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva


1. Scavo
2. Sterro
3. Costruzione
4. Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
5. Ristrutturazione o equipaggiamento
6. Trasformazione
7. Rinnovamento
8. Riparazione
9. Smantellamento
10. Demolizione
11. Conservazione
12. Manutenzione - Lavori di verniciatura e di pulizia
13. Risanamento

Ing. Giuseppe SEMERARO

7

Il punto

L'**ambito di**
applicazione
originario del Titolo
IV Capo I – Cantieri
temporanei o
mobili (all. X)



Ing. Giuseppe SEMERARO

8

Il punto

L'ambito di applicazione **originario** del Titolo IV Capo I – Cantieri temporanei o mobili

QUALSIASI LAVORO

OPERE FISSE permanenti o temporanee

COMUNQUE REALIZZATE

QUALSIASI LAVORO

PARTE DI OPERE FISSE

COMUNQUE REALIZZATE

per esempio, gli IMPIANTI TECNOLOGICI di un edificio

Ing. Giuseppe SEMERARO

9

Novità

Allegato X, DLgs. 81/2008 (all. I DLgs. 494/96) Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)	Allegato X, DLgs. 81/2008 come modificato dal DLgs. 106/2009 Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.	1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
1. Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori edili o di ingegneria civile.	1. Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori edili o di ingegneria civile.

ing. Giuseppe SEMERARO

10

Novità

I settori esclusi dall'applicazione del Titolo IV Capo I del DLgs. 81/2008, come modificato ed integrato dal DLgs. 106/2009

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

...

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;


g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (sicurezza in ambito portuale), che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

Ing. Giuseppe SEMERARO

11

Novità

L'ambito di applicazione del Titolo IV Capo I – come modificato dal DLgs. 106/2009



Ing. Giuseppe SEMERARO

12

Criticità

Le opere
accessorie degli
impianti
tecnologici

Ogni impianto
esclusivamente
impiantistico richiede delle
opere accessorie edili:

- come considerarle?
- quando assurgono a
livello di lavori edili di cui
all'allegato X?

Ing. Giuseppe SEMERARO

13

CONFRONTO

I settori esclusi
dalla direttiva
cantieri (direttiva
92/57/CEE)

Art. 1- Oggetto

2. La presente direttiva non si applica alle attività di perforazione e di estrazione nelle **industrie estrattive** ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive.

Ing. Giuseppe SEMERARO

14

Le novità

CAPO I – DEFINIZIONI

ing. Giuseppe SEMERARO

15

Articolo 89, DLgs. 81/2008 (articolo 2, DLgs. 494/96) *Responsabile dei lavori*

Art. 2 DLgs. 494/96 Definizioni	Art. 89 DLgs. 81/2008 Definizioni	Art. 89 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 58 del DLgs. 106/2009 Definizioni
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;	c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;	c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto ; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

ing. Giuseppe SEMERARO

16

Articolo 89, DLgs. 81/2008 (articolo 2, DLgs. 494/96)
CSE

Art. 2 DLgs. 494/96 Definizioni	Art. 89 DLgs. 81/2008 Definizioni	Art. 89 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 58 del DLgs. 106/2009 Definizioni
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5;	f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;	f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

ing. Giuseppe SEMERARO

17

Articolo 89, DLgs. 81/2008 (articolo 2, DLgs. 494/96)
Incompatibilità ruolo di CSE

- Allargamento **incompatibilità** per il ruolo di CSE:
 - il ruolo di coordinatore per l'esecuzione non può essere svolto dal datore di lavoro delle imprese esecutrici, da un **suo dipendente** o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**) da costui designato. **Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.**

ing. Giuseppe SEMERARO

18

Articolo 89, DLgs. 81/2008 (articolo 2, DLgs. 494/96)

Impresa affidataria


Art. 89 DLgs. 81/2008 Definizioni	Art. 89 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 58 del DLgs. 106/2009 Definizioni
i) impresa affidataria : impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;	i) impresa affidataria : impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

ing. Giuseppe SEMERARO

19

Articolo 89, DLgs. 81/2008 (articolo 2, DLgs. 494/96)

Impresa affidataria



ing. Giuseppe SEMERARO

20

Articolo 89, DLgs. 81/2008 (articolo 2, DLgs. 494/96)

New entry : impresa esecutrice

Art. 89 DLgs. 81/2008 Definizioni	Art. 89 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 58 del DLgs. 106/2009 Definizioni
	i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

ing. Giuseppe SEMERARO

21

Articolo 89, DLgs. 81/2008 (articolo 2, DLgs. 494/96)

Idoneità tecnico-professionale

Art. 89 DLgs. 81/2008 Definizioni	Art. 89 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 58 del DLgs. 106/2009 Definizioni
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.	l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

ing. Giuseppe SEMERARO

22

Dalla pseudo semplificazione degli
obblighi del committente o responsabile dei lavori
 al loro aumento

CAPO I – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

ing. Giuseppe SEMERARO

23

Art. 90, DLgs. 81/2008 (modificato dalla L. 88/2009) *Rispetto dei principi e delle misure generali*

Art. 3 DLgs. 494/96 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 59 del DLgs. 106/2009 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.	1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.	1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

ing. Giuseppe SEMERARO

24

Art. 90, DLgs. 81/2008 (modificato dalla L. 88/2009)
Rispetto dei principi e delle misure generali

Art. 3 DLgs. 494/96 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 59 del DLgs. 106/2009 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
		1.bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e del progettista.

ing. Giuseppe SEMERARO

25

Art. 90, DLgs. 81/2008 (modificato dal DLgs. 106/2009)
Prende e non più valuta il PSC e il Fascicolo

Art. 3 DLgs. 494/96 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 59 del DLgs. 106/2009 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).	2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).	2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

ing. Giuseppe SEMERARO

26

Art. 90, cc 3 e 4 DLgs. 81/2008 (modificato dal DLgs. 106/2009)
Designazione del CSP e del CSE

Art. 3 DLgs. 494/96 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 59 del DLgs. 106/2009 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.	3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.	3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici , anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.	4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.	4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici , anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

ing. Giuseppe SEMERARO


27

Articolo 90, DLgs. 81/2008 (articolo 3, DLgs. 494/96)
Deroga alla designazione de. CSP

Art. 3 DLgs. 494/96 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 59 del DLgs. 106/2009 e dall'art. 39 della Legge 88/2009 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
	11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.	11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

ing. Giuseppe SEMERARO

28




Art. 90, DLgs. 81/2008 (modificato dal DLgs. 106/2009)
verifica idoneità tecnico-professionale

Art. 3 DLgs. 494/96 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 59 del DLgs. 106/2009 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;	9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;	9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo : a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie , delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI , il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

ing. Giuseppe SEMERARO 30

Art. 90, c. 9 DLgs. 81/2008 (modificato dal DLgs. 106/2009)
verifica idoneità tecnico-professionale



ing. Giuseppe SEMERARO

31

Allegato XVII, p.to 1, DLgs. 81/2008 (modificato dal DLgs. 106/2009)
*Modalità di verifica dell'idoneità **imprese affidatarie***

DOCUMENTO
a) Comunicare almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.
a) Ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata si deve acquisire la documentazione prevista per le imprese esecutrici.

ing. Giuseppe SEMERARO

32

Allegato XVII, p.to 1, DLgs. 81/2008 (modificato dal DLgs. 106/2009)

Modalità di verifica dell'idoneità imprese esecutrici

DOCUMENTO	ENTITÀ PRESUNTA DI ALMENO 200 U-G, CON RISCHI PARTICOLARI	ENTITÀ PRESUNTA INFERIORE A 200 U-G, SENZA RISCHI PARTICOLARI
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto	X	X
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo	X	*
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007	X	X
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo	X	*
(*) Requisito autocertificato.		

ing. Giuseppe SEMERARO

33

Allegato XVII, p.to 2), DLgs. 81/2008 (modificato dal DLgs. 106/2009)

Modalità di verifica dell'idoneità lavoratori autonomi

DOCUMENTO	ENTITÀ PRESUNTA DI ALMENO 200 U-G, CON RISCHI PARTICOLARI	ENTITÀ PRESUNTA INFERIORE A 200 U-G, SENZA RISCHI PARTICOLARI
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;	X	X
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;	X	*
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;	X	*
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal DLgs. 81/2008 e s. m. e i.	X	*
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007	X	X
(*) Requisito autocertificato.		

ing. Giuseppe SEMERARO

34

Art. 90, DLgs. 81/2008 (modificato dal DLgs. 106/2009)
Verifica regolarità del rapporto di lavoro subordinato

Art. 3 DLgs. 494/96 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 59 del DLgs. 106/2009 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
<p>8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:</p> <p>...;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;</p> <p>b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;</p>	<p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:</p> <p>...;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p>	<p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:</p> <p>...</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p>

ing. Giuseppe SEMERARO

35

Art. 90, DLgs. 81/2008 (modificato dal DLgs. 106/2009)
Verifica regolarità del rapporto di lavoro subordinato

Dichiarazione:

- organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed, eventualmente, alle Casse edili;
- relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

Nel caso dei di cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI:

- Dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- DURC

ing. Giuseppe SEMERARO

36

Art. 90, DLgs. 81/2008 (modificato dal DLgs. 106/2009)
Obbligo di trasmissione all'amministrazione concedente

Art. 3 DLgs. 494/96 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 59 del DLgs. 106/2009 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
	<p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:</p> <p>c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).</p> <p>L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.</p>	<p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:</p> <p>...;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).</p>

ing. Giuseppe SEMERARO

37

Art. 90, DLgs. 81/2008 (modificato dal DLgs. 106/2009)
Da trasmettere all'autorità concedente

Copia della Notifica preliminare

DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi

Dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90, DLgs. 81/2008 e s. m. e i.

ing. Giuseppe SEMERARO

38

Art. 90, comma 9, lett. c, primo periodo, DLgs. 81/2008 (articolo 5, DLgs. 494/96)

problematiche circa l'obbligo di trasmissione

Interrogativi aperti:

1. la trasmissione è relativa a tutte le imprese e lavoratori autonomi?
2. il DURC deve essere trasmesso in originale?

ing. Giuseppe SEMERARO

39


Art. 100, comma 6-bis), DLgs. 81/2008 (previsto dal DLgs. 106/2009)

Due nuovi obblighi del committente o responsabile dei lavori

1. Assicurare l'attuazione dell'obbligo (art. 97, c. 3-bis) a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza direttamente sostenuti senza alcun ribasso.
2. Assicurare l'attuazione dell'obbligo (art. 97, c. 3-ter) a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria di destinare ai compiti di verifica delle condizioni di sicurezza in cantiere e delle disposizioni e prescrizioni del PSC personale (datore di lavoro medesimo, dirigenti e preposti) adeguatamente formati.

ing. Giuseppe SEMERARO

40



Art. 99 e all. XII, DLgs. 81/2008 (art. 11 e all. III, DLgs. 494/96) Obbligo di **Notifica preliminare**


Preventiva (con aggiornamenti)

- a) cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese;
- b) cantieri in cui l'entità dei lavori è pari o superiore a 200 uomini-giorno.

In corso d'opera

- cantieri che, inizialmente non soggetti, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.

ing. Giuseppe SEMERARO 42



Articolo 93, DLgs. 81/2008 (articolo 6, DLgs. 494/96) Esonero di responsabilità

Art. 6 DLgs. 494/96 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori	Art. 93 DLgs. 81/2008 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori	Art. 93 DLgs. 81/2008, , come modificato dall'art.62 del DLgs. 106/2009 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.	1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.	1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.

ing. Giuseppe SEMERARO

44

Articolo 93, DLgs. 81/2008 (articolo 6, DLgs. 494/96)
Esonero di responsabilità

Delega

Pur non potendosi applicare l'art. 16, sulla delega di funzione, è evidente che comunque l'incarico di Responsabile dei lavori corrisponda a delega di funzioni. Pertanto dovrà uniformarsi (al momento) a quanto decretato dalla giurisprudenza.

ing. Giuseppe SEMERARO

45

Articolo 93, DLgs. 81/2008 (articolo 6, DLgs. 494/96)
Esonero di responsabilità

Criteri oggettivi e soggettivi:

- forma scritta
- specificazione puntuale delle attribuzione e dei compiti
- tempestività della nomina in relazione degli adempimenti da osservarsi
- certezza della sua provenienza
- attribuzione di poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione ed adeguata disponibilità economica e di mezzi
- capacità ed idoneità tecnica sufficienti
- accettata dal delegato

ing. Giuseppe SEMERARO

46

Articolo 93, DLgs. 81/2008 (articolo 6, DLgs. 494/96) Esonero di responsabilità

Art. 6 DLgs. 494/96 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori	Art. 93 DLgs. 81/2008 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori	Art. 93 DLgs. 81/2008, , come modificato dall'art.62 del DLgs. 106/2009 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).	2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).	2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

ing. Giuseppe SEMERARO

47

Esercitazione n. 1

- Elencare gli obblighi del committente e il termine per adempiervi

OBBLIGHI	QUANDO

ing. Giuseppe SEMERARO

48

Verso un chiarimento dei ruoli del **CSP e CSE**

CAPO I – OBBLIGHI DEI COORDINATORI

ing. Giuseppe SEMERARO

49

Art. 98 e all. XIV, DLgs. 81/2008 (come modificato dal DLgs. 106/2009)

Requisiti professionali del CSP e del CSE

- Titoli professionali
(invariati, semplice correzione delle leggi di riforma degli ordinamenti didattici universitari)
- Esperienza professionale
(invariata)
- Attestato di frequenza a corso di 120 ore con verifica finale di apprendimento
(aumenta il numero massimo di partecipanti: 60 teoria e 30 pratica)
- Aggiornamento continuo, quinquennale, della durata complessiva di 40 ore
(valgono anche convegni e seminari con massimo 100 partecipanti)

ing. Giuseppe SEMERARO

50

Art. 98 e all. XIV, DLgs. 81/2008 (come modificato dal DLgs. 106/2009)

Requisiti professionali del CSP e del CSE

Allegato XIV DLgs. 81/2008	Allegato XIV DLgs. 81/2008, come modificato dal DLgs. 106/2009
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30. E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica . E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

ing. Giuseppe SEMERARO

51

Art. 91, DLgs. 81/2008 (come modificato dal DLgs. 106/2009)

Obblighi del CSP**Obblighi del COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE**

Redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, i cui contenuti sono specificati all'allegato XV;


Predisporre il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI

Coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1:

- a) attenersi nella fase di progettazione ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15, al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro
- b) attenersi nella fase di progettazione ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15, all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori o fasi di lavoro

ing. Giuseppe SEMERARO

52




Art. 100, DLgs. 81/2008 (come modificato dal DLgs. 106/2009) *Il PSC non è redatto*

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio **o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazioni.**

ing. Giuseppe SEMERARO 54

Art. 100 e all. XV, DLgs. 81/2008 (come modificato dal DLgs. 106/2009) Contenuti del PSC		
Art. 12 DLgs. 494/96 Piano di sicurezza e coordinamento	Art. 100 DLgs. 81/2008 Piano di sicurezza e coordinamento	Art. 100 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art.67 del DLgs. 106/2009 Piano di sicurezza e coordinamento
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: ...	1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori , ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.	1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori , ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.
	ing. Giuseppe SEMERARO	55

PSC: contenuti a confronto	
DLgs. 494/96 e DPR 222/03	Art. 100 e all. XV DLgs. 81/2008 come modificato dal DLgs. 106/2009
<ul style="list-style-type: none"> Anagrafica Relazione sui rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze Analisi dell'area di cantiere Organizzazione del cantiere Fasi lavorative Cronoprogramma e misure di coordinamento Costi della sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> Anagrafica Relazione sui rischi in riferimento <i>all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze</i> Analisi dell'area di cantiere Organizzazione del cantiere Fasi lavorative (escluso i rischi specifici propri delle imprese) Cronoprogramma e misure di coordinamento Costi della sicurezza
	ing. Giuseppe SEMERARO




PSC: contenuti a confronto	
ALLEGATO XV – DLgs. 81/2008	ALLEGATO XV – DLgs. 81/2008, come modificato dal DLgs. 106/2009
2. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	2. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1 Contenuti minimi	2.1 Contenuti minimi
...	...
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:	2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
...	...
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;	c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze;
...	...
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi , connessi in particolare ai seguenti elementi:	2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo particolare attenzione ai seguenti:
...	...

ing. Giuseppe SEMERARO 58

Combinato disposto degli articoli 90 – 92 DLgs. 81/2008

Le fasi lavorative



ing. Giuseppe SEMERARO

59

Art. 100 e all. XV, DLgs. 81/2008 (art. 12, DLgs. 494/96 e artt. 2,3 4 e 7, DPR 222/2003)

PSC – stima costi della sicurezza

- Stimare tutti i costi o solo quelli del PSC?
- Quelli del PSC sono tutti aggiuntivi all'importo dei lavori?
- I costi dei rischi specifici delle imprese vanno considerati nell'anomalia o vanno stimati?
- Il rapporto tra stima dei costi della sicurezza e importo dei lavori?
- La contabilità dei costi della sicurezza?
- I casi di variante dei lavori incidenti sui costi della sicurezza e delle varianti per la sicurezza?

ing. Giuseppe SEMERARO

60

Art. 100 e all. XV, DLgs. 81/2008 (art. 12, DLgs. 494/96 e artt. 2,3 4 e 7, DPR 222/2003)

PSC – stima costi della sicurezza

DPR 222/2003	Allegato XV
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.	4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

ing. Giuseppe SEMERARO

61

Art. 100 e all. XV, DLgs. 81/2008 (art. 12, DLgs. 494/96 e artt. 2,3 4 e 7, DPR 222/2003)

PSC – stima costi della sicurezza


- Il CSE approva la contabilità dei costi della sicurezza?
- Il CSE può non approvare la liquidazione contestando infrazioni che non sono mai state contestate in precedenza?
- Il Direttore dei lavori può liquidare comunque i costi della sicurezza anche se non approvati dal CSE?
- Di chi sono le conseguenze per ritardi nei pagamenti?

ing. Giuseppe SEMERARO

62

Articolo 100 e allegato XVI, DLgs. 81/2008

Fascicolo



ing. Giuseppe SEMERARO

63

Articolo 100 e allegato XVI, DLgs. 81/2008

Fascicolo – Capitolo II

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori		CODICE SCHEDA	
Tipo di intervento		Rischi individuati	
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro			
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai luoghi di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro			
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro			
Interferenze e protezione terzi			
Tavole allegate			

ing. Giuseppe SEMERARO

64

Articolo 100 e allegato XVI, DLgs. 81/2008

Fascicolo – Capitolo II

Scheda II-2

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	
Tipo di intervento		Rischi individuati
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		
Tavole allegate	ing. Giuseppe SEMERARO	

63

Articolo 100 e allegato XVI, DLgs. 81/2008

Fascicolo – Capitolo II


Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA						
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità

ing. Giuseppe SEMERARO


66



Articolo 92, DLgs. 81/2008 (articolo 5, DLgs. 494/96)
Un nuovo obbligo del CSE

- È previsto il controllo da parte del CSE sull'adempimento dell'obbligo da parte dell'impresa affidataria di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC. L'adempimento, previa contestazione scritta, costituisce giusta causa per richiedere al committente la sospensione delle lavorazioni, l'allontanamento dell'impresa o la risoluzione del contratto.

ing. Giuseppe SEMERARO 68



Esercitazione n. 2

- Elenca gli obblighi del CSE e il termine per adempiervi

OBBLIGHI	QUANDO

ing. Giuseppe SEMERARO

70

Le modifiche agli
***obblighi dei lavoratori autonomi e dei datori
di lavoro delle imprese esecutrici***

CAPO I – OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI DATORI DI LAVORO

ing. Giuseppe SEMERARO


71

Lavoratore autonomo o Impresa



ing. Giuseppe SEMERARO

72



Articolo 21 e 94, DLgs. 81/2008 (articolo 6, DLgs. 494/96)
Obblighi dei Lavoratori autonomi

DLgs. 494/96 Obblighi dei lavoratori autonomi	DLgs. 81/2008 Obblighi dei lavoratori autonomi	DLgs. 81/2008, come modificato dal DLgs. 106/2009 Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 7 1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:	Art. 21 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:	Art. 21 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994;	a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;	a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994;	b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;	b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.	c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.	c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.
Art. 12 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 [PSC] e nel piano operativo di sicurezza.	Art. 94 1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.	Art. 94 1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
	Art. 100 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 [PSC] e nel piano operativo di sicurezza.	Art. 100 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 [PSC] e nel piano operativo di sicurezza.



Obblighi del Datore di lavoro delle imprese esecutrici


**Obblighi fondamentali dei
DATORI DI LAVORO delle
IMPRESE ESECUTRICI**

Attuare tutte le norme cogenti applicabili al proprio lavoro. In particolare:

Le misure generali di tutela dell'art. 95

Gli obblighi dell'art. 96





Articolo 96, c. 1-bis DLgs. 81/2008
Esenzione di redazione del POS

1-bis. Il POS non è redatto nelle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 [del DLgs. 81/2008 e successive modificazioni].

ing. Giuseppe SEMERARO 80

Articolo 96, c. 1-bis DLgs. 81/2008
Esenzione di redazione del POS

“mere forniture”

materiali	Attrezzature (mezzi)	
Fornitura di materiali senza posa in opera (a piè d'opera)	Fornitura di attrezzature senza installazione	Nolo “a freddo” di mezzi

ing. Giuseppe SEMERARO

81

Articolo 159, c. 1 DLgs. 81/2008
Sanzione POS

Il datore di lavoro è punito con:

- l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, c. 1, lett. g).
- si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se l’impresa svolge lavorazioni in presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI
- si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4000 euro se il POS è redatto in assenza di uno degli elementi di cui all’allegato XV

ing. Giuseppe SEMERARO

82

La grande novità

CAPO I – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA


ing. Giuseppe SEMERARO

83

Novità

Impresa affidataria:
se il committente è
il soggetto per
conto del quale
l'opera è eseguita,
il datore di lavoro
dell'impresa
affidataria è quello
che si assume
l'onere
dell'esecuzione!

Obblighi dell'IMPRESA AFFIDATARIA



Ing. Giuseppe SEMERARO

84

Novità

Definizione di
impresa affidataria
nei Consorzi tra
imprese

- Impresa affidataria è
 - l'impresa consorziata assegnataria dei lavori
 - nel caso di più imprese assegnatarie dei lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato
- e nelle ATI?
- e nell'avvalimento?

Ing. Giuseppe SEMERARO

85

Conferma

Primo compito (c. 2, art. 97): **applica l'articolo 26**

1. **Primo compito (c. 2)**
 - Salvo quanto disposto all'articolo 96 comma 2, l'impresa affidataria ha gli stessi obblighi del datore di lavoro committente di cui all'art. 26, relativo agli appalti interni o extraziendali. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

Ing. Giuseppe SEMERARO

86

Novità

Primo compito (c. 2, art. 97): **applica l'articolo 26**

Articolo 96

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), **e all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5**, e all'articolo 29, comma 3.

Ing. Giuseppe SEMERARO

87



Novità

Primo compito (c. 2, art. 97): **applica l'articolo 26**

- In sintesi l'obbligo si traduce nella sola **verifica dell'idoneità tecnico professionale** in base all'art. 90, c. 9, lett. a)

Ing. Giuseppe SEMERARO

88




Conferma

Art. 13 DLgs. 494/96 Obblighi di trasmissione	Art. 101 DLgs. 81/2008 Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.	1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.	2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.	3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Conferma

Secondo compito (c. 3. lett. b, art. 97 e art. 101): **verifica di congruenza POS e obblighi di trasmissione**



Conferma

Terzo compito (c. 3. lett. a, art. 97):

coordinare anche gli aspetti organizzativi e gestionali del cantiere

- **Coordina** gli interventi di cui agli articoli 95 e 96.

Ing. Giuseppe SEMERARO

93

Conferma

Quarto compito (c. 1 e 3-ter, art. 97):

verificare la sicurezza

- **Verifica** (prima: vigila) le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.

Ing. Giuseppe SEMERARO

94

Novità

Quarto compito (c. 1 e 3-ter, art. 97):

**verifica con
personale
adeguatamente
formato**


- Il datore di lavoro dell'impresa individua i soggetti con compiti di controllo in cantiere (datore di lavoro medesimo, dirigenti e preposti) che devono risultare **adeguatamente formati**.

Ing. Giuseppe SEMERARO

95

Curiosità

Corrispondenza tra le sanzioni



Ing. Giuseppe SEMERARO

96

Novità

Quinto compito (c. 3-bis, art. 97): **costi della sicurezza dei subappaltatori**

- Corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza direttamente sostenuti senza alcun ribasso.


Ing. Giuseppe SEMERARO

97

Novità


Quinto compito (c. 3-bis, art. 97)

COMMITTENTE



Ing. Giuseppe SEMERARO

98



Esercitazione n. 3

- Elenca gli obblighi dell'impresa affidataria e il termine entro cui adempiervi

OBBLIGHI	QUANDO

ing. Giuseppe SEMERARO 100

Esercitazione n. 4

- Metti a confronto gli obblighi dell'impresa affidataria con quelli del Committente

IMPRESA AFFIDATARIA OBBLIGHI	COMMITTENTE OBBLIGHI

ing. Giuseppe SEMERARO

101

Esercitazione n. 5

- Metti a confronto gli obblighi dell'impresa affidataria con quelli del CSE

IMPRESA AFFIDATARIA OBBLIGHI	CSE OBBLIGHI

ing. Giuseppe SEMERARO

102

D.I.A. o Permesso di costruzione

CAPO I – LA SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

ing. Giuseppe SEMERARO

103

Art. 90, comma 10 (come modificato dal DLgs. 106/2009)
Casi di perdita dell'efficacia del titolo abilitativo

Il titolo abilitativo è sospeso in ognuno dei seguenti casi

1. Assenza del PSC, se richiesto
2. Assenza del Fascicolo, se richiesto
3. Assenza della notifica, se necessaria
4. Assenza del DURC

L'Organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

ing. Giuseppe SEMERARO

104

Articolo 90, DLgs. 81/2008 (come modificato dal DLgs. 106/2009)
Casi di perdita dell'efficacia del titolo abilitativo

Art. 3 DLgs. 494/96 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Art. 90 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 59 del DLgs. 106/2009 e dall'art. 39 della Legge 88/2009 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
	10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.	10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

ing. Giuseppe SEMERARO

105

Reintrodotta una differenziazione

**CAPO I –
PUBBLICO E PRIVATO**

ing. Giuseppe SEMERARO

106

Differenza tra lavori pubblici e lavori privati

Periodo	Piani di sicurezza	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PRIVATI	
1990	Piano di sicurezza e salute (Legge 55/90)	SI sempre	No	
1997	PSC (DLgs. 494/96)	SI nei casi prescritti	SI nei casi prescritti	
1998	POS (Legge 415/98)	SI sempre	NO	
1999	POS (494/96 e 528/99)	SI sempre	SI sempre	
2008	PSC (DLgs. 81/2008)	in gara SI (più imprese)	in gara NO*	dopo gara SI (più imprese)
2009	PSC (DLgs. 81/2008, come modificato dal DLgs. 106/2009)	in gara SI (più imprese)	in gara NO* **	dopo gara SI (più imprese)
* - SI, se l'intervento è attuato da più imprese ed è soggetto a permesso di costruire				
** - SI, se l'intervento è attuato da più imprese ed è soggetto a permesso di costruire ovvero è soggetto a DIA o è a permesso libero di importo almeno pari a 100.000 euro				

Differenza tra lavori pubblici e lavori privati

Lavori pubblici

LAVORI PUBBLICI	CSP	CSE
UNA SOLA IMPRESA	NO	NO
PIÙ IMPRESE	SI	SI

Lavori privati

LAVORI PRIVATI	CSP	CSE
UNA SOLA IMPRESA	NO	NO
PIÙ IMPRESE E D.I.A. O PERMESSO LIBERO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO	NO	SI
PIÙ IMPRESE E D.I.A. O PERMESSO LIBERO DI IMPORTO DI ALMENO 100.000 EURO	SI	SI
PIÙ IMPRESE E OBBLIGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	SI	SI

Incremento dell'entità e depenalizzazioni

CAPO I – LE SANZIONI

ing. Giuseppe SEMERARO

109

Sanzioni a carico del committente o responsabile dei lavori

Articolo 20, DLgs. 494/96	Articolo 157, DLgs. 81/2008	Articolo 157, DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 86 del DLgs. 106/2009
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:	1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:	1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.548 a euro 4.128 per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;	a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;	a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1 , secondo periodo , 3, 4 e 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516 a euro 2.580 per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a);	b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a);	b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis ;
	c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo;	c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articoli 90, commi 7 e 9, lettera c) , 101, comma 1, primo periodo;
	d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).	
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3.096 per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.		

ing. Giuseppe SEMERARO

110

Sanzioni a carico dei coordinatori per la sicurezza

Articolo 21, DLgs. 494/96 Contravvenzioni commesse dai coordinatori	Articolo 158, DLgs. 81/2008 Sanzioni per i coordinatori	Articolo 158, DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 87 del DLgs. 106/2009 Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.548 a euro 4.128 per la violazione dell'articolo 4, comma 1.	1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.	1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.548 a euro 4.128 per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) e) ed f) e comma 1-bis; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516 a euro 2.582 per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).	2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).	2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

ing. Giuseppe SEMERARO

111

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Articolo 22 DLgs. 494/96 Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti	Articolo 159 DLgs. 81/2008 Sanzioni per i datori di lavoro, dirigenti e preposti	Articolo 159 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 88 del DLgs. 106/2009 Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti o i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.	1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154; c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.	1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolge lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato X); si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2, 154; c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), e 97, comma 3 3.ter , nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3. 3. Le violazioni di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata un'unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

ing. Giuseppe SEMERARO

112

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Articolo 22 DLgs. 494/96 Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti	Articolo 159 DLgs. 81/2008 Sanzioni per i datori di lavoro, dirigenti e preposti	Articolo 159 DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 88 del DLgs. 106/2009 Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3.	2. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.	

ing. Giuseppe SEMERARO

113

Sanzioni a carico dei lavoratori autonomi

DLgs. 494/96 Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi	DLgs. 81/2008 Sanzioni per i lavoratori	DLgs. 81/2008, come modificato dal DLgs. 106/2009 Sanzioni per i lavoratori autonomi
Articolo 23, 1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 155 a euro 516 per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3	Articolo 160 1. I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94. 2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.	Articolo 160, come modificato dall'articolo 89 del DLgs. 106/2009 1. I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94; c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.

ing. Giuseppe SEMERARO

114

Sanzioni a carico dei lavoratori autonomi		
DLgs. 494/96 Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi	DLgs. 81/2008 Sanzioni per i lavoratori	DLgs. 81/2008, come modificato dal DLgs. 106/2009 Sanzioni per i lavoratori autonomi
	<p>Articolo 60</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:</p> <p>a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);</p> <p>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).</p>	<p>Art. 60 come modificato dall'articolo 37 del DLgs. 106/2009</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);</p> <p>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).</p> <p>2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.</p>

ing. Giuseppe SEMERARO

115

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Marche